



Oggetto:

Risposta a quesiti relativi all'appalto per l'affidamento in concessione degli interventi di riqualificazione, adeguamento e gestione degli impianti di illuminazione pubblica nel territorio del Comune di Bruino (CIG: 7462977372 – CUP: G13G17001000007).

Risposta al quesito n. 1 del 02/08/2018

In riferimento all'art. 2, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 115/2008 che recita: "«finanziamento tramite terzi»: accordo contrattuale che comprende un terzo, oltre al fornitore di energia e al beneficiario della misura di miglioramento dell'efficienza energetica, che fornisce i capitali per tale misura e addebita al beneficiario un canone pari a una parte del risparmio energetico conseguito avvalendosi della misura stessa. Il terzo può essere una ESCO", e al Titoli 1 – partenariato pubblico privato – del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si conferma che gli interventi di riqualificazione di cui al punto 3.9 del Disciplinare di Gara possono essere finanziati, oltre che con il meccanismo del finanziamento tramite terzi, anche mediante il meccanismo della finanza di progetto o altra forma di partenariato pubblico privato.

Risposta al quesito n. 2 del 02/08/2018

In riferimento al Comunicato del Presidente Anac del 03/08/2016 e alla Rassegna ragionata delle massime di precontenzioso in tema di avvalimento e soccorso istruttorio anno 2017, pubblicata da ANAC a giugno 2018, e nello specifico il punto 2 dove si parla di avvalimento stabile o permanente, si conferma che per tale tipologia di avvalimento, l'impresa ausiliaria deve sempre produrre la dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, in sede di partecipazione alla gara dell'impresa ausiliata, mentre non è necessario produrre le altre dichiarazioni previste dall'art. 13 del Disciplinare di Gara.

Risposta al quesito del 03/08/2018

In riferimento alla Cauzione per la gestione di cui al punto 4.2 dell'art. 18 del Disciplinare di Gara si conferma che è corretto presentare una cauzione di importo pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio, come prevista dall'art. 183, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: garanzia che avrà una durata iniziale di 5 anni, decorsi i quali la garanzia sarà priva di efficacia. Il Concessionario si obbligherà a richiedere al Comune di Bruino, beneficiario della garanzia, nei 180 giorni antecedenti alla scadenza del predetto termine di 5 anni, la sottoscrizione della richiesta al garante di una proroga della garanzia per ulteriori 5 anni, e così di cinque anni in cinque anni, o per la minore durata residua della Concessione. La polizza dovrà contenere la previsione che la mancata proroga della polizza non sarà causa di escussione della garanzia da parte del beneficiario ma costituirà inadempimento verso il Comune di Bruino da parte del Concessionario.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore Urbanistica, Lavori Pubblici, Ambiente, Casa Arch. BOLOGNESI Giancarlo firmato digitalmente